

SOSPENSIONE/RINVIO TERMINI ADEMPIMENTI, PROROGHE VERSAMENTI		
SCADENZA	PRINCIPALI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI	POSTICIPO AL
1.01.2020 31.12.2020	<u>DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE NASPI E DIS-COLL:</u> la domanda di disoccupazione può essere presentata – tramite Patronato INCA – entro 128 giorni dalla cessazione involontaria dall’attività lavorativa nell’anno 2020 (in precedenza doveva essere presentata entro 68 dalla cessazione)	Entro 128 giorni dalla cessazione
1.01.2020 31.03.2020	<u>VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE:</u> - per il <u>1° trimestre</u> , nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 2° trimestre solare dell'anno di riferimento (20.07.2020), qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro (ma l'importo complessivo dovuto per il 1° e il 2° trimestre è superiore a 250 euro) (di norma il pagamento deve essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo).	20.07.2020 
1.04.2020 30.06.2020	<u>VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO FATTURE ELETTRONICHE:</u> - per il 1° e 2° trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre solare dell'anno di riferimento (20.10.2020), qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel 1° e 2° trimestre so-lare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro (di norma il pagamento va effettuato entro il giorno 20 del mese successivo).	20.10.2020 
Dal 21.02.2020 Al 31.03.2020	TUTTI: sospensione adempimenti e versamenti per coloro che al 21.02.2020 avevano la residenza, la sede legale/operativa nei seguenti Comuni: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini (Lombardia), Vo' (Veneto). I versamenti devono essere effettuati entro il 1° giugno 2020 (31.05.2020 è domenica) o rateizzati i 5 rate di pari importo <u>a partire dal mese di maggio*</u> .	Adempimenti 1° aprile 2020 Versamenti 1° giugno 2020*
31.03.2020	<u>DISOCCUPAZIONE AGRICOLA 2020:</u> proroga del termine per la presentazione – <u>tramite il Patronato INCA</u> - della domanda di disoccupazione da parte degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, i partecipanti familiari ed i piccoli coloni, i piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari nell’anno 2020 le domande di disoccupazione agricola. Il termine è prorogato solo per le domande <u>non già presentate in</u> competenza 2019.	1° giugno 2020
Dal 23.02.2020 al 31.05.2020	<u>COLF/BADANTI:</u> Versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico, <u>compresi i versamenti da effettuare entro 10 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro</u> se ricadenti nel periodo 23 febbraio e 31 maggio 2020. I pagamenti sospesi sono effettuabili entro il 10 giugno 2020, <u>senza applicazione di sanzioni e interessi</u>	10 giugno 2020
Dal 23.02.2020 al 31.12.2020	<u>BENEFICI ACQUISTO 1°CASA E CREDITO D'IMPOSTA RIACQUISTO:</u> sospensione dei termini dal 23 febbraio al 21 dicembre 2020 per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del beneficio “prima casa” e del credito d’imposta per il riacquisto “1° casa”, relativi a:	Posticipo al 1° gennaio 2021 

SOSPENSIONE/RINVIO TERMINI ADEMPIMENTI, PROROGHE VERSAMENTI		
SCADENZA	PRINCIPALI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI	POSTICIPO AL
Dal 23.02.2020 al 31.12.2020	<p>BENEFICI ACQUISTO 1° CASA E CREDITO D'IMPOSTA RIACQUISTO (<i>segue</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> - periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione; - termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l'immobile acquistato con i benefici "prima casa" nei 5 anni successivi alla stipula dell'atto di acquisto, deve procedere all'acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale; - termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso, purché quest'ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici "prima casa" - termine di un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici "prima casa", stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. <p><small>Circolare AdE n. 9 del 13.04.2020</small></p>	<p>Posticipo al 1° gennaio 2021</p> <p></p>
28.02.2020	<p>PACE FISCALE: Rottamazione-ter, compresa riapertura dei termini rottamazione, per la rata in scadenza al 28.02.2020.</p> <p>Il pagamento della rata "rottamazione-ter" in scadenza nel mese di Maggio 2020 deve essere effettuato entro il 31.05 per non perdere i benefici della rottamazione (<i>Faq n. 10 del 19.03.2020 Agenzia Riscossione</i>)</p>	<p>1° giugno 2020 (31.5 è domenica)</p>
Dal 1.03.2020 Al 30.04.2020	<p>BONUS SOCIALI: rinnovo dei bonus sociali nazionali (elettrico, gas e idrico) che consentono la continuità dello sconto in bolletta l'ulteriore periodo di godimento dei bonus per i successivi 12 mesi.</p> <p>Il posticipo dell'invio delle istanze è relativo ai rinnovi scadenti nel periodo 1° marzo - 30 aprile 2020: è data la facoltà di rinnovare la domanda per l'erogazione dei bonus entro il 30 giugno 2020.</p> <p><u>Bonus con data limite di rinnovo al 31.03.2020</u> (scadenza beneficio 30/04/2020)</p> <p><u>Bonus con data limite di rinnovo al 30.04.2020</u> (scadenza beneficio 31.05.2020)</p> <p><small>Fonte ARERA: Deliberazione 17 marzo 2020 n. 76/2020/R/COM, Circolare Consorzio n.101/BI/2020 del 20.03.2020</small></p>	<p>30 giugno 2020</p>
Da 8.03.2020 Al 31.03.2020	<p>VERSAMENTI IVA - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - INAIL: per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione con ricavi non superiori a 2 milioni di euro sono sospesi i versamenti in autoliquidazione IVA e quelli relativi ai contributi previdenziali scadenti nel periodo 8.03.2020-31.03.2020, che potranno essere pagati in un'unica soluzione entro il 31 maggio o rateizzando in cinque rate mensili di pari importo da maggio.</p> <p>Il limite riferito ai ricavi non si applica per coloro che hanno domicilio fiscale, sede legale/operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.</p>	<p>1° giugno 2020 (31.5 è domenica)</p>

SOSPENSIONE/RINVIO TERMINI ADEMPIMENTI, PROROGHE VERSAMENTI		
SCADENZA	PRINCIPALI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI	POSTICIPO AL
Dal 8.03.2020 Al 31.05.2020	<p>LOCAZIONE/COMODATO: sospensione dei termini per la registrazione contratti di locazione, affitto e comodato stipulati e <u>dei correlati obblighi di versamento dell'imposta</u>, il cui termine di registrazione cade nel periodo 8.3.2020-31-05-2020, compresi proroghe e rinnovi. Procedendo alla registrazione del contratto, <u>rinunciando</u> così alla sospensione, i versamenti devono essere effettuati nei termini previsti (Circolare AdE n. 8/E del 3.04.2020).</p>	30 giugno 2020
	<p>COMUNICAZIONI ENEA: comunicazioni per usufruire delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, acquisto grandi elettrodomestici e per risparmio energetico. Se la <u>scadenza dei 90 gg dal termine dei lavori</u> ricade nel periodo dall'8.03.2020 al 31.05.2020, la trasmissione all'ENEA per beneficiare delle detrazioni dovrà essere inoltrata entro e non oltre il 30 giugno</p> <p>SUCCESSIONI: sospensione dei termini che ricadono nel periodo 8.03.2020 e 31.05.2020 per la presentazione telematica della dichiarazione, delle domande di voltura e <u>dei relativi versamenti dell'imposta ipotecaria, catastale e degli altri tributi indiretti.</u></p> <p>La sospensione dei versamenti non si applica qualora la dichiarazione di successione sia presentata ad esempio per lo sblocco del conto corrente (Circolare AdE n. 8/E del 3.04.2020)</p>	
Dal 8.03.2020 Al 31.05.2020	<p>RISCOSSIONE: cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione (anche per multe stradali)</p> <ul style="list-style-type: none"> - non verranno notificate cartelle dall'8.03.2020 al 31.05.2020 - i pagamenti riferiti a cartelle notificate prima dell'8.03.2020, il cui termine di pagamento scade nel periodo 8.03.2020-31.05.2020, sono sospesi sino al 31.05.2020 e in alternativa al versamento in un'unica soluzione è possibile chiedere la rateazione presentando istanza on line nel sito Agenzia Entrate Riscossione (per debiti sino a 60 mila euro) https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/cittadini/Rateizzazione/ - le rate dei pagamenti ricadenti nel periodo 8.03.2020-31.05.2020 sono sospese e dovranno essere pagate dal 1° giugno - in caso di mancato pagamento dei debiti riferiti a cartelle notificate prima dell'8.03.2020 l'Agenzia non può attivare alcuna procedura cautelare (fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (pignoramento) <i>(Faq del 19.03.2020, Agenzia Riscossione)</i> - avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate (affidati all'agente della riscossione) - recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS <p>I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato</p> <p>CONTROLLO FORMALE 36-TER: sospesi i termini entro i quali deve essere <u>presentata la documentazione</u> all'Agenzia delle entrate a seguito dei controlli formali ai sensi del 36-ter, ricadenti nel periodo 8.03.2020 – 31.05.2020 (Circolare AdE n. 8/E del 3.04.2020)</p>	30 giugno 2020

SOSPENSIONE/RINVIO TERMINI ADEMPIMENTI, PROROGHE VERSAMENTI		
SCADENZA	PRINCIPALI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI	POSTICIPO AL
<p>Dal 9.03.2020 Al 11.05.2020</p> <p></p>	<p>CONTENZIOSO: sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione o di negoziazione assistita, compreso il termine per la notifica del ricorso in primo grado in Commissione tributaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di <u>avvisi di accertamento esecutivi</u> il cui termine per la presentazione del ricorso era ancora pendente alla data del 9.03.2020 resta sospeso anche il relativo termine di pagamento che riprenderà a decorrere dal 12 maggio (DL n. 23/2020 art. 36)  - in caso di <u>istanza di accertamento con adesione</u> presentata dal contribuente, a seguito della notifica di un avviso di accertamento, il periodo di sospensione di 64 gg (9.3.2020-11.05.2020) si somma al periodo entro il quale scade il termine per la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione (60 gg dalla data di notifica dell'avviso di accertamento + 90 gg a seguito di istanza di adesione + 64 gg periodo di sospensione = 214 gg) (vedi Circolare AdE n. 6/E del 23.03.2020). <p>Qualora il contribuente intendesse svolgere comunque il procedimento di accertamento con adesione, la Circolare n.6/E illustra le modalità di gestione del procedimento "a distanza".</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di avvisi di accertamento <u>esecutivi</u> notificati dal 9.03 al 11.05.2020, l'inizio del termine per la presentazione del ricorso e del pagamento decorre dall' 12 maggio (es.: per un atto notificato il 10.03.2020, il termine per ricorrere e pagare decorre dal 12.05) Circolare AdE n. 5 del 20.03.2020 	<p>Ripresa dal 12.05.2020 (era il 16 aprile)</p> <p></p>
<p>16.03.2020</p>	<p>VERSAMENTI P.A.: versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, senza sanzioni e interessi Circolare AdE n.9 del 13.04.2020</p>	<p>16 aprile 2020</p> <p></p>
<p>Dal 17.03.2020</p>	<p>DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO: la validità dei documenti di riconoscimento e di identità, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto è prorogata al 31 agosto 2020, ad eccezione della <u>validità ai fini dell'espatrio</u> che resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento. Si tratta dei seguenti documenti ai sensi del DPR 445/2000.</p> <p>Documento di riconoscimento: ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare;</p> <p>In riferimento al documento di riconoscimento di cui alla lettera c), sono considerati equipollenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il passaporto, la patente di guida*, la patente nautica, il porto d'armi - il libretto di pensione INPS (Inps e prefettura qualora sia stato autenticato con foto e firma) - il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici - le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente rilasciate da un'amministrazione dello Stato <p>*La validità delle patenti di guida in scadenza <u>dal 31 gennaio</u> è prorogata sino al <u>31 agosto</u> (Circolare Ministero delle Infrastrutture n. 9209 del 19.03.2020)</p>	<p>31 agosto 2020</p>

SOSPENSIONE/RINVIO TERMINI ADEMPIMENTI, PROROGHE VERSAMENTI		
SCADENZA	PRINCIPALI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI	POSTICIPO AL
Dal 17.03.2020	<p>DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO (segue):</p> <p>Documento d'identità: la carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare.</p> <p>Documento d'identità elettronico: il documento analogo alla carta d'identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età.</p>	31 agosto 2020
Dal 31.01.2020 Al 15.04.2020	<p>PERMESSI DI SOGGIORNO: tutti i permessi di soggiorno che scadono del periodo 31 gennaio- 15 aprile 2020 sono prorogati sino al 15 giugno 2020 (Circolare Ministero dell'Interno n. 0023308 del 21.03.2020)</p>	15 giugno 2020 
17.03.2020	<p>MAV COLF/BADANTI: richiesta telematica all'INPS per la generazione dei documenti di pagamento (MAV) relativi alla contribuzione del 1° trimestre 2020 per i datori di lavoro di collaboratori domestici e badanti</p> <p>Entro il 20 aprile potranno essere rielaborati i bollettini PagoPA precedentemente processati nelle due date di marzo 2020</p>	20 aprile 2020
17.03.2020	<p>REDDITO CITTADINANZA: sono sospesi <u>per due mesi</u> dall'entrata in vigore del D.L. n.18/2020 gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - immediata disponibilità al lavoro - adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che può prevedere attività di servizio alla comunità, per la riqualificazione professionale o il completamento degli studi, nonché altri impegni finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale <p>(Nota Mdps Registro Ufficiale U.0001160.19-03-2020)</p>	30.05.2020 in attesa di conferma INPS
Da 17.03.2020 Al 31.05.2020	<p>SOSPENSIONE RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E SULLE PROVVISORIE: per i soggetti che nel periodo di imposta 2019 hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 400.000 € per lavoro autonomo e per provvigioni nel periodo compreso tra il 17.03.2020 e il 31.05.2020 <u>non sono assoggettati a ritenuta d'acconto</u>, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.</p> <p>I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta (ai sensi dell'art. 62 co.7 DL n. n.18/2020 e art. 19 DI n. 23/2020) e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31.07.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.(Circ. AdE n. 8 del 3.04.2020 e n. 9 del 13.04.2020) </p>	31 luglio 2020 in precedenza, era il 31 marzo 
31.03.2020	<p>PACE FISCALE: posticipo per la rata "Saldo e stralcio" in scadenza al 31.03.2020</p>	1° giugno 2020 (31.5 è domenica)
	<p>CU 2020 redditi 2019: prorogato il termine di consegna della certificazione unica relativa ai redditi 2019 ai soggetti sostituiti. Il rilascio</p>	30 aprile 2020 
	<p>MOD.REDDITI DECEDUTI: trasmissione telematica modello REDDITI PF 2019 per i deceduti nel periodo 1.6.2019 – 30.11.2019</p>	30 giugno 2020

SOSPENSIONE/RINVIO TERMINI ADEMPIMENTI, PROROGHE VERSAMENTI		
SCADENZA	PRINCIPALI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI	POSTICIPO AL
31.03.2020	<u>MODELLO EAS</u> : servizio di trasmissione telematica all'AdE relativo alle agevolazioni per gli enti associativi privati. Per usufruirne è necessario che gli enti trasmettano i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali	30 giugno 2020
	<u>RED-DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITÀ (INVCIV)</u> : presentazione dei modelli all'INPS e relativa <u>TRASMISSIONE TELEMATICA RED-INV.CIV</u> tramite CAAF	18 maggio 2020
Da 1.04.2020 Al 31.05.2020	<p><u>VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI</u>: per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione, con domicilio fiscale/sede legale/sede operativa nello Stato <u>sono sospesi i termini</u> dei versamenti in autoliquidazione (IVA, contributi previdenziali/assistenziali, INAIL e ritenute alla fonte e addizionali relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilato con esclusione di quelle di lavoro autonomo), a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, se non sussiste l'obbligo dell'emissione della fattura o dei corrispettivi occorre far riferimento all'importo di ricavi e compensi Circolare AdE n.9 del 13 aprile 2020) </p> <ul style="list-style-type: none"> - almeno del 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, con ricavi o compensi nell'anno d'imposta 2019 <u>non superiori a 50 milioni</u> di euro - almeno del 50% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019, con ricavi o compensi nell'anno d'imposta 2019 <u>superiori a 50 milioni</u> di euro <p>La sospensione riguarda anche i soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione, con domicilio fiscale/sede legale/sede operativa nello Stato che abbiano intrapreso tali attività <u>successivamente al 31 marzo 2019</u>.</p> <p>La sospensione dei versamenti IVA si applica per i mesi di <u>aprile e maggio 2020</u> - indipendentemente dal volume dei ricavi e dei compensi conseguiti nel 2019 - ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione, con domicilio fiscale/sede legale/sede operativa nelle</p> <p style="text-align: center;"><u>BERGAMO-BRESCIA-CREMONA-LODI-PIACENZA</u></p> <p>che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi almeno del 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019.</p> <p>I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 oppure mediante <u>rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili</u> di pari importo a partire dal mese di giugno.</p> <p>ATTENZIONE: per coloro che hanno diritto alla sospensione, rientranti nella categoria di impresa turistico-ricettiva, agenzia di viaggio e turismo, tour operator o ai soggetti di cui all'art. 61 co. 1 e 2 del DL n. 18/2020 (federazioni sportive, associazioni sportive e dilettantistiche, ecc.) restano ferme per il mese di aprile 2020 le sospensioni dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, dei contributi previdenziali, assistenziali e INAIL (da effettuarsi entro il 31.05.2020).</p>	<p>30 giugno 2020</p> <p></p>

SOSPENSIONE/RINVIO TERMINI ADEMPIMENTI, PROROGHE VERSAMENTI		
SCADENZA	PRINCIPALI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI	POSTICIPO AL
30.04.2020	<u>Dichiarazione IVA</u> : posticipata la presentazione della dichiarazione a partire dal 1° giugno ed entro il 30 giugno 2020	30 giugno 2020
23.07.2020	<u>MODELLO 730/2020</u> : il termine ultimo per la presentazione del modello 730 è stato fissato al 30 settembre 2020 dal DL n. 9/2020 (l'iter parlamentare di conversione prevede l'accorpamento dei DL n. 9 e n.18), salvo eventuale proroga a seguito dei prossimi provvedimenti legislativi.	30 settembre 2020

SCADENZA	ADEMPIMENTI/VERSAMENTI PER I QUALI <u>NON SONO PREVISTE</u> PROROGHE O SOSPENSIONI	POSTICIPO AL
30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità	<p><u>Comunicazioni di irregolarità</u>: comunicazioni a seguito del controllo automatico ai sensi del 36-bis relative alle dichiarazioni presentate dai contribuenti inviate entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo (Dich. redditi presentata nel 2019)</p> <p><u>Comunicazioni di irregolarità</u>: comunicazioni a seguito del controllo automatico ai sensi del 36-ter (contribuente e CAAF) relative al controllo formale e rettifica degli imponibili, delle imposte e delle ritenute, effettuato dall'AdE entro il 31 dicembre del 2° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi (per il CAAF controlli 36-TER 730/2017)</p> <p><u>Comunicazioni di irregolarità</u>: comunicazioni controllo automatico IVA ai sensi del 54-bis relative alla liquidazione dell'imposta entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo)</p> <p><u>Comunicazioni liquidazione TFR, arretrati a tassazione separata</u>: riliquidazione delle imposte dovute effettuata dell'AdE</p>	Nessuno
16.03.2020	<u>FATTURAZIONE IVA: emissione e registrazione delle fatture differite</u> relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente (Circolare AdE n.8/2020 p.1.7).	Nessuno 
16.03.2020	<u>1° RATA NUOVA IMU 2020</u> : alla data odierna non è prevista alcuna proroga disposta dalla normativa vigente.	Nessuno
30.06.2020	<u>VERSAMENTI-DICHIARAZIONE DEI REDDITI</u> : alla data odierna non sono previste proroghe per i versamenti a saldo o primo acconto a titolo di IRPEF, Addizionali, Cedolare Secca, Imposta sostitutiva Premi di risultato-Welfare, Acconto redditi Tassazione separata, Ivie e Ivafe, Imposta sostitutiva regime fiscale forfetario o altri versamenti dovuti a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi	Nessuno

Segue

SCADENZA	ADEMPIMENTI/VERSAMENTI PER I QUALI NON SONO PREVISTE PROROGHE O SOSPENSIONI	POSTICIPO AL
<p>MAT entro 6 mesi dall'evento</p>	<p><u>MAT</u>: presentazione della domanda di assegno di maternità al Comune di residenza (o al CAAF convenzionato). Il Comune autorizza l'INPS ad erogare la prestazione. Assegno maternità: la domanda va presentata entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo (termini diversi in presenza di particolari casistiche) Per entrambi gli assegni non è stata disposta alcuna proroga, in particolare per l'assegno di maternità.</p>	<p>In attesa di conferma INPS</p>
<p>ANF entro 31.01.2021</p>	<p><u>Assegno al nucleo 2020</u>: presentazione della domanda di assegno al nucleo al Comune di residenza (o al CAAF convenzionato). Il Comune autorizza l'INPS ad erogare la prestazione. la domanda va presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo (2021). Nonostante il termine "lungo", la tempestiva presentazione consente ai richiedenti di beneficiare della prestazione in tempi rapidi già nel corso dell'anno (1° semestre).</p>	
<p>30 gg dall'evento</p>	<p><u>RDC PRESENTAZIONE MODELLO COM ESTESO</u>: il modello deve essere presentato entro 30 giorni dall'evento pena la decadenza del beneficio.</p>	<p>Probabile proroga al 30 maggio in attesa di conferma INPS</p>